

# COMUNE DI FORINO

PROVINCIA DI AVELLINO

## BILANCIO DI PREVISIONE

2020 - 2022

NOTA INTEGRATIVA

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (F.C.D.E., ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

**Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità.**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Sotto l'aspetto operativo:

- ciascun responsabile di servizio ha verificato la quantificazione delle entrate e le spese di propria competenza gestionale, in base all'ultimo PEG approvato.

Dal 2019 è cessata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta in origine dall'articolo 1, comma 26, della legge 208/2015 e prorogata fino al 2018, in base la quale *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. .... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ....”*.

Per il comune di Forino, il tributo per il quale è possibile deliberare l'aumento dell'aliquota è l'addizionale comunale. Ma si ritiene di confermarla nella misura vigente nell'anno 2020, mentre per le annualità 2021 e 2022 al fine di perseguire gli equilibri di bilancio è previsto l'aumento dell'aliquota in previsione

Di seguito l'analisi delle principali entrate previste in bilancio:

### NUOVA IMU

la legge di Bilancio 2020 ha abolito la IUC, ad eccezione della tassa sui rifiuti TARI. Dal 2020 nasce la nuova IMU, che comprende l'imposta municipale unica e la TASI.

## **IMPOSTA MUNICIPALE**

Il gettito stimato in € 522.000,00 è stato determinato tenendo di quanto incassato nell'anno 2019.

Il gettito derivante dall'attività di controllo dei versamenti IMU di anni precedenti è previsto per ciascun anno 2020-2021-2022 in euro 20.000, stimato tenendo conto che l'attività di controllo al 31.12.2019 ha riguardato i periodi di imposta fino al 2016

### **TASI**

L'ente ha previsto nel bilancio 2020 le entrate tributarie la somma di euro 1.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) istituito con i commi da 669 a 681 dell'art.1 della legge 147/2013, ancorché abolito, al fine di tener acceso il capito per l'incasso di eventuali versamenti tardivi (per le categorie catastati A1,A/8 e A/9).

### **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2020, con applicazione nella misura dello 0,70 per cento.

Il gettito è previsto per l'anno 2020 in euro 238.000,00 quantificato tenendo conto delle somme incassate relative all'anno 2019

### **TARI**

L'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 899.695,00, quantificata sulla base della conferma delle aliquote TARI nella misura di quanto previsto per l'anno 2019, salvo conguaglio da effettuarsi ad avvenuta approvazione del piano finanziario.

### **T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)**

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato per l'anno 2020 in riduzione rispetto a quanto previsto negli anni precedenti, in considerazione delle disposizioni COVID.

### **FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2020**

Lo stanziamento è stato effettuato sulla base dell'estrazione dei dati dal sito del Ministero dell'Interno è il seguente:

(dati aggiornati al 5 febbraio 2020) :

A	Totale quota per alimentare del F.S.C. 2019 (risultante dall'anno 2018 e confermata dalla L. 145/2018)	128.120,50
B	DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2020 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni	<b>458.544,20</b>
C	QUOTE DEL RIPARTO DI 3.753,279 mln PER RISTORO MINORI INTROITI I.M.U. e T.A.S.I. (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016 aggiornato L.B.2020)	<b>204.847,38</b>
D	Accantonamento 15 mln per rettifiche 2019	- 405,97
E	Quota incremento 100 mln (art.1, commi 848 e 849, L.160/2019)	3.058,77
	<b>F.S.C. 2020 con integrazione</b>	<b>666.044,38</b>

### ALTRE SPETTANZE ATTRIBUITE AL COMUNE DI FORINO

#### CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA (ART 1, C. 892, LS 145 2018)

Riparto del contributo compensativo, pari complessivamente a 190 milioni di euro, per gli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale **18.274,89**

(Art. 1, comma 892, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145)  
Per il Comune di Forino pari ad € 18.274,89 per gli anni dal 2019 al 2033

FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE **51.042,87**

CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ART 114 DL 18 DEL 2020 **4.106,42**

FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020 **666,36**

**ACCONTO FONDO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI (ART 106 DL 34 DEL 2020) 54.127,76**

**FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI 88.588,83**

CONTRIBUTO PER CRITICITA GETTITO IMU E TASI (ART 1, C. 554, L. 160/19) **10.580,20**

Il Riparto del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro per l'anno 2019, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile a seguito , dell'introduzione della TASI. Per il comune di forino pari ad € 10.580,20 per il solo anno 2019

**TOTALE 227.387,33**

CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2018	629,97
CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ANNO IMPOSTA 2019	796,16
TOTALE	1.426,13

TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU (C.D. IMMOBILI MERCE ART. 3, DL 102/13 E DM 20/06/2014)	3.185,88
TRASF. COMPENSATIVO IMU TASI E TARI IMMOBILI CITTADINI NON RESIDENTI (ART 9-BIS DL 47/2014)	1.232,40
TRASF. COMP. IMU COLT. DIRETTI E ESENZIONE FABB. RURALI (ART. 1, C 707, 708, 711, L. 147/2013)	12.210,55
RISTORO IMU AGRICOLA ARTICOLO 3 COMMA 5 DPCM 10 MARZO 2017	546,37
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU SETTORE TURISTICO ART 177 C 2 DL 34 DEL 2020	13,58
TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART 181, C 5 DL 34 DEL 2020	2.476,84
TOTALE	19.665,62

Così come per l'anno 2019 nello schema di bilancio 2020/2022 non è stanziato

a) PEROGAZIONE FONDI AI SENSI DEL DL 193/2016 e DM 18.10.2017 lett. a) trasferito dal Dipartimento per le libertà civili (considerato che ad oggi non si hanno comunicazioni in merito)

b) il TRASFERIMENTO PER S.P.R.A.R

c) il trasferimento a titolo di fondo sviluppo investimenti

### **PROVENTI DI TAGLI BOSCHIVI**

Il considerazione dell'avvenuta approvazione definitiva da parte della Regione (Delib. Giunta Reg. del 27.11.2017 n. 729) del P.A.F. (piano di assestamento forestale) – periodo di vigenza 2017/2026 e considerato i tagli per i quali è previsto il bando per la vendita.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate sulla base della relazione degli agronomi Fusco e Pellecchia prot. 1880 del 21.04.2020, nella quale sono indicate le stime definitive dei tagli boschivi per i quali è possibile indire gli avvisi d'asta

### **Stabilizzazione LSU**

Incentivo di € 9.296,22 per ciascun LSU per n. 4 anni. Pari ad € 37.184,88 annui (DGC n. 53 del 29.11.2018)

## Oneri di urbanizzazione

Dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore l'articolo 1, comma 460 della **legge 11 dicembre 2016, n. 232** (c.d. "legge di bilancio 2017") recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017". Il citato comma 460 ha modificato, appunto dall'1 gennaio 2018, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia" devolvendoli esclusivamente e senza vincoli temporali all'urbanizzazione e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016, conseguentemente, ha previsto l'abrogazione a decorrere sempre dal 1° gennaio 2018 dell'art. 2, comma 8 della **Legge 24 dicembre 2007, n. 244**, più volte prorogato negli anni che consentiva l'utilizzo dei proventi per il finanziamento di spese correnti. Occorre, poi, ricordare che non può più essere utilizzato l'art. 1, comma 737 della **Legge 28 dicembre 2015, n. 208** che per gli anni 2016 e 2017 aveva consentito ai comuni di utilizzare una quota sino 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Il citato articolo 1, comma 460 della legge n. 232/2016 entrata in vigore dal 1 gennaio 2018 destina i proventi edilizi in particolare a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

L'entrata è quantificata come di seguito indicata:

<b>ANNO</b>	<b>IMPORTO STANZIATO IN BILANCIO</b>	<b>DESTINATA A SPESA CORRENTE</b> articolo 1, comma 461, poi, della citata Legge n. 232/2016
2020	50000,00	22.465,00
2021	80000,00	49.116,22
2022	80000,00	49.116,22

### **ACCANTONAMENTO PERDITE PARTECIPATE**

E' stata accantonata la somma di € 72.322,58 relativa allo 0,58% a perdita dell'Alto Calore registrata nel Conto economico 2018

Si richiama l'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2016 (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica), che nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, dispone quanto segue: "Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione"

Peraltro, come chiarito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria (127/2018/PAR):

- 1) l'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 175 del 2016, si applica a tutte le società partecipate da enti locali dovendosi considerare il riferimento all'elenco ISTAT citato dalla norma come relativo agli enti locali partecipanti. Tale norma non fa venir meno il principio dell'autonomia patrimoniale sancito dalla disciplina civilistica;
- 2) l'accantonamento previsto dall'art. 21 comma 1, del D.lgs. n. 175 del 2016, deve essere pari al valore dell'intera perdita registrata dalla società partecipata e deve essere suddiviso tra gli enti partecipanti in una quota proporzionale al valore della partecipazione. In nessun caso tale accantonamento può essere limitato al valore della quota parte del patrimonio netto della società partecipata detenuta da ogni ente locale.
- 3) per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra "valore" e "costi" della produzione, ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile, nella sua attuale formulazione;
- 4) gli enti locali soci devono procedere all'accantonamento previsto dal comma 1, dell'art. 21 anche nell'ipotesi in cui sia approvato un piano di risanamento, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 175/2016, nel quale, tra le misure di ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della società, non sia previsto l'esborso finanziario da parte dei soci a copertura delle perdite;
- 5) gli Enti locali devono procedere con l'accantonamento di cui al comma 1, dell'art. 21 del D.lgs. n. 175 del 2016 nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato negativo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata;
- 6) gli Enti locali possono non procedere all'accantonamento, o ridurre lo stesso, nel primo bilancio di previsione successivo alla certificazione del risultato positivo, mediante approvazione del bilancio d'esercizio della società partecipata

## SPESE SOCIALI:

è stata prevista la spesa per un minore in casa di accoglienza fino al compimento del diciottesimo anno di età, che non risulta finanziabile dal consorzio sociale

## STANZIAMENTO PER SPESE POTENZIALI

### QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER PASSIVITA' POTENZIALI pari ad € 145.573,67

Il principio concernente la contabilità finanziaria - paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) – stabilisce quanto segue:

- *“nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, ..... è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza.*
- *In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente”.*

Al 31.12.2019 il F. contenzioso è pari ad € 145.573,67

fondo contenzioso al 31.12.2018		148.231,78
Applicato al bilancio 2019		24.917,01
Accantonamento bilancio 2019		5.000,00
ulteriore accantonamento relativo a risorse confluite dallo stanziamento 2015		17.258,90
		145.573,67

### Di seguito si riepilogano gli accantonamenti a fronte del contenzioso in essere

NATURA DEL CONTEZIOSO	DATA DI NOTIFICA DEL RICORSO O CITAZIONE (ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO)	DEBITO ORIGINARIO OGGETTO DI CONTEZIOSO	INCARICO DI DIFESA CONFERITO (ESTREMI DELLA DELIBERA DI GIUNTA)	SOMMA IMPEGNATA IN SEDE DI CONFERIMENTO INCARICO DI DIFESA	SOMMA ACCANTONATA
Ind. Occupazione R.E.	30.01.2006	52.000,00	55/2006	500	76.073,00
banca SISTEMA spa - cessione crediti	15.06.2017	27.360,44	82/2017	2.500,00	8.643,00

per consumo energia elettrica					
accantonamento contenzioso Alba costruzioni	09/05/2019	915.941,10	115/2019	10000 oltre IVA e Cassa	40.857,67
accantonamento per spese legali su contenziosi definiti					20.000,00

Si segnala il contenzioso ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A./COMUNE DI FORINO, tenuto conto della rilevanza dell'importo preteso dalla citata società con atto di citazione del 9 maggio 2019 (prot. 2415) pari ad € 915.941,10

Con nota prot. 1307 de 09.03.2020 è stato richiesto al legale incaricato dal Comune, una valutazione del rischio di soccombenza ovvero la somma prudenzialmente da accantonare, anche eventualmente tenendo conto dei tempi di durata del processo, cio' in considerazione che la Corte conti Campania nella delibera 240/2017/PRSP, per la mappatura del contenzioso e del rischio ha fatto riferimento ai seguenti principi:

- i) DEBITO CERTO. Tasso di accantonamento del 100%. L'evento che si è consolidato in sentenza esecutiva, sebbene solo momentaneamente sospesa dal giudice ex 55 lege, per effetto della art. 1, comma 714-bis L. 2018/2015 o altra norma di legge;
- ii) PASSIVITÀ "PROBABILE". Tasso di accantonamento di almeno il 51%;  
Rientrano in tale definizione i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, o di giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'Avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza. Infatti, la passività potenziale è «probabile», secondo il Documento OIC n. 31, quando la previsione di verificazione dell'evento è legato a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, cioè verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri, tali da meritare l'assenso di persona prudente. La definizione dello IAS 37 di «probabile» è ancora più pragmatica ed è utile per ricavare un indice matematico: si ritiene tale se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario («more likely than not»), cioè la probabilità che il fatto si verifichi è maggiore della probabilità che non si verifichi; tradotto numericamente, presuppone un indice di rischio di verificazione almeno pari al 51%, contro un 49% che non si verifichi.
- iii) PASSIVITÀ «POSSIBILE». Tasso di accantonamento fino al 49%; Secondo il Documento OIC n. 31, è tale la passività per cui il grado di avveramento dell'evento che la può generare è inferiore al probabile; per lo IAS 37 il grado di «possibile» ricorre se è più verosimile che il fatto non si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto non si verifichi è maggiore della probabilità che si verifichi (un 51% che non si verifichi contro un 49% che si verifichi, un 52% contro un 48% e così via). Quindi il range di accantonamento potrebbe essere da un massimo del 49% fino ad un minimo che si determina in base alla soglia del successivo criterio di classificazione.
- iv) PASSIVITÀ DA EVENTO «REMOTO». L'evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia potrà accadere molto difficilmente. Nella prassi, come si diceva, si ritiene remoto un evento quando la probabilità che si verifichi è stimata inferiore al 10%. In questi casi l'accantonamento previsto è zero.

Nel rendiconto 2019 è stato effettuato un primo accantonamento pari ad € 40.857,67

Il legale di fiducia dell'Ente, relativamente al contenzioso sopra citato, con nota del 29 giugno 2020 ha comunicato che *“la controversia implicando questioni, prima che giuridiche, soprattutto di natura tecnica, richiede che venga seguita da apposito professionista tecnico, che possa poi svolgere anche il ruolo di CPT, nel caso, assai probabile, di nomina di un CTU nel corso del giudizio”*.

Alla luce di quanto sopra gli **accantonamenti previsti in bilancio, sono stati quantificati nella misura di seguito indicato:**

<b>FONDO</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2022</b>
Accantonamento per contenzioso	48.700,00	58.000,00	67.000,00

## **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)**

### **Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento.

La normativa, tuttavia, prevede un inserimento graduale del Fondo crediti dubbia esigibilità all'interno del bilancio di previsione, riconoscendo la possibilità di non accantonare integralmente nel fondo l'intero importo determinato con la media quinquennale, ma una percentuale dello stesso, peraltro recentemente così modificata dalla legge di bilancio 2018: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all'85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta dall'individuazione delle seguenti poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione:

- a) Tarsu-Tia-Tari;
- b) Recupero evasione tributi;
- c) Tosap;
- d) Proventi acquedotto comunale;

- e) Canoni di fognatura da riscuotere da Alto Calore;
- f) Fitti attivi;
- g) Sanzioni per violazione codice della strada
- h) Canoni case popolari

I calcoli sono stati effettuati applicando il metodo della media semplice e tenendo conto del principio contabile 4/2 secondo il quale la possibilità di considerare al numeratore sia gli incassi in conto competenza sia quelli in conto residui, è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi. Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in competenza e residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente (2011-2014) e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente (2015). E così via per gli esercizi successivi. Per ciascuna delle formule indicate sopra, per gli "esercizi armonizzati", sarà possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

L'importo stanziato è pari ad:

anno 2020 - euro 201.159,25

anno 2021 - euro 225.130,03

anno 2022 - euro 225.130,03

**la quota accantonata del risultato di amministrazione 2019 per fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 2.780.995,75**

La voce di bilancio che genera la maggior somma accantonata riguarda l'entrata relativa alla Tassa sui rifiuti

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Poiché il conto consuntivo 2019 è stato approvato con DCC n. 10 del 21 luglio 2020, precedente all'approvazione dello schema di bilancio di previsione, si riporta di seguito la tabella relativa al risultato di amministrazione accertato con il consuntivo 2019:

	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019
	4.616.945,26
<b>QUOTA ACCANTONATA</b>	
ACC al f crediti dubbia esigibilità	2.780.995,75
ACC per pasività potenziali	145.573,67
ACC mutuo liquidità	341.841,32
ACC derivante dalla gestione di competenza (ind fine mandato sindaco)	2.645,00
<b>QUOTA VINCOLATA</b>	
vincoli derivanti da leggi statali e regionali e princ cont	645.617,77
vincoli da contrazione di mutui	141.139,95
vincoli derivati da trasferimenti	189.926,85
vincoli derivanti da entrate straordinarie acc. E riscoss	
<b>QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	348.460,92
<b>ALTRI VINCOLI</b>	
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	20.744,03

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
- gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

<b>Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili</b>
--

Non è prevista l'assunzione di nuovo debito.

Gli interventi programmati riguardano le seguenti opere pubbliche già finanziate con mutui contratti dal Comune, assistiti da contributo annuo che la Regione eroga al Comune a seguito della rendicontazione del pagamento della rata semestrale di rimborso:

AL 31 DICEMBRE 2017

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI (STATI DI AVANZAMENTO)**

**ALLEGATO AL BILANCIO**

	2017	2018	2019
<b>FPV ENTRATA</b>	<b>1.083.847,68</b>	<b>566701,71</b>	<b>129097,57</b>
FPV ENTRATA PER SPESA CORRENTE	29.821,55		
FPV ENTRATA PER SPESA INVESTIMENTO	1.054.026,13	566.701,71	129097,57
.....di cui invest. non finanziata da deb.	97.405,05		
..... di cui invest. finanziata da deb.	956.621,08	566.701,71	129097,57
<b>Impieghi</b>			
imp 2203/2015 - campo sportivo – FPV non da indebit	10.989,00		
imp 2203/2015 - campo sportivo	24.000,00	140.791,70	
imp 2203/2015 - campo sportivo	4.000,00		
imp 2190/2015 - polisp - 1 lotto - FPV non da indebit	43.217,37		
imp 2191/2015 - polisp - 1 lotto	20.000,00	82.851,67	
imp 2192/2015 - polisp - 2 lotto			63.992,51
imp 2193/2015 - polisp - 3 lotto			65.105,06
colleg marciapiede - imp 2194	100.000,00	213.960,77	
rete idrica	241.919,37		
carraro - fpv non da indebit	14.928,86		
provincia - pfv non da indeb	28.269,82		
<b>Spese</b>			
spesa corrente	29.821,55		
<b>PFV SPESA</b>	<b>566.701,71</b>	<b>129.097,57</b>	

AL 31 DICEMBRE 2018, tenuto conto della variazione dell'esigibilità per i lavori relativi al campo sportivo ed alla polivalente, si ha la seguente situazione:

**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI (STATI DI AVANZAMENTO)**

**ALLEGATO AL BILANCIO**

	2017	2018 (PRECONSUNTIVO)	2019
<b>FPV ENTRATA</b>	<b>1.083.847,68</b>	<b>566.701,71</b>	<b>352.740,94</b>
FPV ENTRATA PER SPESA CORRENTE	29.821,55		
FPV ENTRATA PER SPESA INVESTIMENTO	1.054.026,13	566.701,71	352.740,94
.....di cui invest. non finanziata da deb.	97.405,05		
..... di cui invest. finanziata da deb.	956.621,08	566.701,71	352.740,94
<b>imp 2203/2015 - campo sportivo – FPV non da indebit</b>			
	<b>10.989,00</b>		
imp 2203/2015 - campo sportivo	24.000,00		140.791,70
imp 2203/2015 - campo sportivo	4.000,00		
imp 2190/2015 - polisp - 1 lotto - FPV non da indebit	43.217,37		
imp 2191/2015 - polisp - 1 lotto	20.000,00		82.851,67
imp 2192/2015 - polisp - 2 lotto			63.992,51
imp 2193/2015 - polisp - 3 lotto			65.105,06
colleg marciapiede - imp 2194	100.000,00	213.960,77	
rete idrica	241.919,37		
carraro - fpv non da indebit	14.928,86		
provincia - pfv non da indeb	28.269,82		

spesa corrente	29.821,55		
<b>PFV SPESA</b>	<b>566.701,71</b>	<b>352.740,94</b>	

**AL 31 DICEMBRE 2019**

Con DGC n 53 del 9.06.2020 si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Di seguito si riporta il dettaglio delle somme re-imputate e del fondo pluriennale vincolato:

**REIMPUTAZIONI- parte corrente del bilancio**

Rimozione in danno	3220/1	10150L305/1	27.515,00
--------------------	--------	-------------	-----------

**REIMPUTAZIONI- opere pubbliche inserite nel bilancio 2019/2021**

LAVORI	CAPITOLO ENTRATA	CAPITOLO SPESA	reimp
Lavori adeguamento antisismico scuola marconi	4108/1	20420110/1	1188618,61
Adeguamento antincendio scuola vespucci	4164/1	20430603/1	50.000,00
Lavori ristrutturazione palazzo Rossi	4156/1	21040109/1	500.000,00
Interventi a sostegno opere efficientamento energetico	4200/1	20810154/1	70.000,00

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO totale € 496.758,82**

CAPITOLI	DESCRIZIONE	PARTE CORRENTE	PARTE INVESTIMENTI
10120105/1	F. MIGLIORAMENTO	2.501,00	
10120116/1	CONTRIB SU F. miglioramento	904,94	
10130101/1	ind ris	3.227,75	
10130102/1	contrb su ind ris	780,00	
10620104/2	compl polivalente		82.851,67
10620104/3	compl polivalente		63.992,51
10620104/4	compl polivalente		65.105,06
20810155/1	lavori ripristino lampioni fotovoltaici		186.853,73
20810155/1	lavori ripristino lampioni fotovoltaici (avanzo)		13.146,31
20910613/1	redazione PUC		77.395,85
		<b>7.413,69</b>	<b>489.345,13</b>

Il conto di spesa relativo ai lavori ripristino lampioni fotovoltaici il cui impegno ammonta da € 200.000,04 , in fase di redazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato correttamente classificato al macroaggregato 01 anziché al macroaggregato 04

**DETTAGLIO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATAO (FPV) – INVESTIMENTI- € 211.949,24**

**INDEBITAMENTO**

LAVORI	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	Reimput FPV)
--------	-------------------	---------	--------------

Polivalente 1 lotto	20620104/2	82.851,67	82.851,67
Polivalente 2 lotto	20620104/3	63.992,51	63.992,51
Polivalente 3 lotto	20620104/4	65105,06	65105,06

**DEVOLUZIONE MUTUI ASSISTITI DA CONTRIBUTI REGIONALI DEVOLUTI - (lr 28/2018)**

LAVORI	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	FINANZIAMENTO	Reimput FPV)
LAVORI DI RIPRISTINO LAMPIONI FOTOVOLTAICI	20810165/1 (ex art 20810155/1)	200.000,04	€ 186.853,73 (lr 28/2018)  € 13.146,31 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	200.000,04

**F. COMUNALI**

LAVORI	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO	Reimput FPV
Redazione PUC	20910613/1	94.262,35	77395,85

**ALTRE SPESE DI INVESTIMENTO ANNO 2019**

Manut straord patrim comunale	20150109/1	8784,02
Sostituzione quadro elettrico impianto di sollevamento	20940159/1	23.000,00
Manutenzione straordinaria messa in sicurezza impianto di sollevamento	20940159/2	4.328,00
Acquisto automezzo a servizio protezione civile	20910501/1	26.000,00
Lame sgombraneve	20810501/1	7.350,00

**Fondi confluiti nelle componenti del risultato di amministrazione, per la riprogrammazione della spesa:**

Interventi somma urgenza svuotamento vasche	4199/1	20940157/1	133541,2
---	--------	------------	----------

Lame sgombraneve	20810501/1	7.350,00	Gara deserta MEPA 2019
------------------	------------	----------	------------------------

**LAVORI FINANZIATI DA INDEBITAMENTO DA RIPROGRAMMARE**

- ✓ LAVORI NON AVVIATI- scuola elementare € 74.000,00- (DGC 144 del 09.12.2016 ad oggetto "lavori di messa in sicurezza antincendio edifici scolastici e verifica tecnica di sicurezza strutturale vulnerabilità sismica - rischio sismico della scuola media elodia Botto Picella.")

- ✓ "PROGETTO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI CELZI E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA" per l'importo di € 49'332,91 finanziati come di seguito indicato:

- € 28.606,50 mediante fondi L. 219/81 (conto vincolato 32) con imputazione al capitolo di bilancio 2090107/3 – gestione residui
- € 10.727,56 mediante diverso utilizzo dell'economia del mutuo pos. 4502342/00
- € 6.469,06 mediante diverso utilizzo dell'economia del mutuo pos. 4507400/00
- € 3.529,79 mediante fondi di bilancio

Con DGC n 86 del 07.07.2017 è stato approvato uno stralcio del PROGETTO ESECUTIVO DEMOLIZIONE PREFABBRICATI CELZI E SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA" per l'importo di € 28.606,50 finanziato il fondi L. 219/81 (contabilità speciale 2029 – L. 219/81), i cui lavori sono stati eseguiti

## VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIO

Le variazioni in esercizio provvisorio sono le seguenti:

TIPO DELIBERA	NUMERO DATA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
C	2 07/02/20	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE.
C	5 11/05/20	RATIFICA VARIAZIONE URGENTE DI BILANCIO DELIBERA G.C. N.16/2020 - DETERMINAZIONI.
C	7 03/07/20	RATIFICA DELIBERAZIONE G.C. N.46 DEL 05/05/2020 'VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021. ESERCIZIO PROVVISORIO 2020.
G	16 11/02/20	VARIAZIONE AL BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO- SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.
G	33 31/03/20	VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO - ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658 AD OGGETTO 'ULTERIORI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI'
G	46 05/05/20	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 - 2021. ESERCIZIO PROVVISORIO 2020
G	53 9/06/20	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E VARIAZIONE DI BILANCIO E.F.2020 IN ESERCIZIO PROVVISORIO
G	69 24/07/20	VARIAZIONE AL BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM COSTITUZIONALE E REGIONALI 2020 .
G	70 28/07/20	VARIAZIONE AL BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO - SPESE PER LAVORI E INTERVENTI URGENTI .

## RINEGOZIAZIONI MUTUI anno 2019

L'Ente ha aderito alla rinegoziazione 2019, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2019, nonché del Decreto MEF dei seguenti mutui con fine ammortamento 31.12.2030 (RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO PER MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI COMPETENZA DEL MEF - DI CUI AL DECRETO MEF DEL 30 AGOSTO

	Rata semestrale (ANTE)	Rata semestrale (POST)
4287232	13856,70	10536,26
4372840	1.840,77	1385,33
4356767	5067,91	3814,00

**Gli enti locali possono utilizzare fino al 2023, senza alcun vincolo di destinazione, i risparmi di linea capitale** derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui ai sensi del vigente articolo 7, comma 2, del dl n. 78/2015, da ultimo modificato dall'articolo 57, comma 1-*quater*, del dl 124/2019.

In assenza di ulteriore proroga, a decorrere dal 2024 sarà obbligatorio destinare tali somme alla spesa in conto capitale. I **risparmi in conto interessi** sono invece sempre utilizzabili senza alcun vincolo di destinazione.

## RINEGOZIAZIONI 2020

**L' art. 113, comma 1 del dl 34/2020**, riprendendo dispositivi che sono già stati considerati in precedenti occasioni, ha reso possibile per il 2020 di aderire a qualsiasi tipo di rinegoziazione, con qualsiasi istituto, attraverso deliberazione dell'organo esecutivo (per i Comuni, la giunta comunale) e anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

Le due semplificazioni devono essere lette disgiuntamente: l'ente potrà comunque procedere mediante delibera di giunta e potrà farlo anche nel corso dell'esercizio provvisorio, nel caso in cui non abbia ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022, la cui scadenza è – come è noto – prorogata al 31 luglio 2020.

L'operazione di rinegoziazione è disciplinata dalla circolare CDP n. 1300 del 23 aprile 2020. L'adesione all'operazione ha consentito di **rinegoziare n. 4 mutui**

## SOSPENSIONE QUOTE CAPITALE 2020 DEI C.D. "MUTUI MEF"

L'articolo 112 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia) ha disposto il rinvio del pagamento della quota capitale dei mutui trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del dl 269/2003, i cd "mutui Mef", la cui gestione operativa è affidata alla Cassa depositi e prestiti. Si tratta di una quota marginale dello stock di debito comunale, peraltro già oggetto di una ristrutturazione ai sensi di quanto disposto dai commi 962-964 della legge di bilancio 2019, che ha consentito un forte abbattimento degli interessi, riparametrati in base alla curva (decrescente nel tempo) dei tassi sopportati per il debito statale.

La norma consente ora di **rinvviare il pagamento della sola quota capitale** delle rate dei mutui 2020 non ancora scadute alla data di entrata in vigore del decreto, all'anno immediatamente successivo **alla fine del periodo di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo**, che rimangono pertanto invariate, nonché senza applicazione di interessi aggiuntivi (che lo Stato si è accollato direttamente). In assenza di una espressa rinuncia da parte dell'ente **il dispositivo di sospensione e rinvio opera**

**in via automatica.**

Posizione Mutuo	SortData Scadenza Ammortamento	SortDebito residuo 01/01/2020	SortTasso di interesse fisso	SortQuota capitale 30/06/2020	SortQuota interesse 30/06/2020	SortQuota capitale 31/12/2020	SortQuota interesse 31/12/2020
4287232/00	31/12/2030	222.610,09	0,71%	9.747,11	789,15	9.781,66	754,6

4356767/00	31/12/2030	80.582,26	0,71%	3.528,34	285,66	3.540,85	273,15
4372840/00	31/12/2030	29.269,25	0,71%	1.281,57	103,76	1.286,11	99,22
4372848/00	31/12/2022	12.062,22	5,30%	1.881,25	319,65	1.931,10	269,8
4372848/01	31/12/2022	2.049,41	5,30%	319,63	54,31	328,1	45,84
4395907/00	31/12/2022	22.687,49	5,30%	3.538,39	601,22	3.632,16	507,45
4396200/00	31/12/2022	6.083,09	5,50%	946,36	167,28	972,38	141,26
4408346/00	31/12/2022	9.755,56	5,30%	1.521,51	258,52	1.561,83	218,2
4409893/00	31/12/2022	28.127,01	5,30%	4.386,75	745,37	4.503,00	629,12
4414979/00	31/12/2022	10.899,34	5,10%	1.704,16	277,93	1.747,61	234,48
4429265/00	31/12/2023	394,77	4,65%	45,47	9,18	46,53	8,12
4433633/00	31/12/2023	561,96	4,65%	64,73	13,07	66,24	11,56
4433634/00	31/12/2023	142,88	4,65%	16,46	3,32	16,84	2,94
4433635/00	31/12/2023	115,23	4,65%	13,27	2,68	13,58	2,37
4433636/00	31/12/2023	137,08	4,65%	15,79	3,19	16,16	2,82
				29.010,79		29.444,15	

Il totale della quota capitale dei mutui MEF è pari ad € 58.254,94 e con la stessa questo Ente finanziaria:

- Per € 18254,94 spese correnti relative ad emergenza COVID finanziate con sosp rata mutui MEF
- Per € 40000,00 spese per la sistemazione ed adeguamento edifici scolastici

#### PIANO DELLE ALIENAZIONI ADOTTATO CON DGC N 4 DEL 14 GENNAIO 2020

Il Piano delle Alienazioni e valorizzazione immobili comunali per il 2020, per il complessivo importo di Euro 674.262,93 è di seguito indicato:

fabbricati							
N.	UBICAZIONE o DESCRIZIONE	ESTREMI CATASTALI		CONSISTENZA		VALORE	
		FOGLIO	PARTICELLA	S.U.	S.n.R		
1	Via Padiglione	8	56/1 270/1 270/3	79,08	19,7 4	€ 7000,00	
2	Via Matteotti (ex proprietà Fasulo Gerardo)	8	-	31,09	-	€ 16.748,00	
3	Via Casone	8	33	85,71	25,7 3	€ 6.800,00	
4	Vicolo Caserma (sottotetto fabbricato)	11	572/3			€ 2.558,00	
5	Via Roma (sottotetto fabbricato)	11	861			€ 8.767,00	
6	Immobile EX ECA					€ 224.131,00	
<b>TOTALE</b>						<b>€ 266.004,00</b>	
terreni							
N.	UBICAZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	VALORE IMMOBILE			
1	Fondo in località TORA Lotto I	5	7 - 8	€ 99.000,00			

2	Fondo in località TORA Lotto II	5	9	€ 80.000,00
3	Fondo in località TORA Lotto III	5	10	€ 55.000,00
4	Costa San Nicola	9	196	€ 21.185,00
5	Area Piano di Zona L.219/81 di Petruro	7	818	€ 6.240,00
<b>TOTALE</b>				<b>€ 261.425,00</b>
<b>aree edificabili</b>				
UBICAZIONE		CONSISTENZA		VALORE IMMOBILE
Frazione Petruro (ex area prefabbricati post terremoto)		mq 7003		<b>€ 146.833,93</b>

Sono altresì iscritti, in quanto al 31.12.2019 risultano ancora non perfezionati gli atti di compravendita, gli immobili comunali oggetto di precedenti procedimenti di alienazioni:

- a) Deliberazione di G.C n. 155 del 29.10.2010 (da versare € 8.500,00);
- b) Determinazione Area Tecnica n. 175 del 12.04.2010 (da versare € 7.300,00);
- c) Determinazione Area Tecnica n. 153 del 23.03.2010 (da versare € 5.450,00);
- d) Determinazione Area Tecnica n. 154 del 23.03.2010 (da versare € 5.670,00);
- e) Determina Area Tecnica n. 188 del 24.04.2014 – Immobile via forno (€ 2000,00 versati nel 2017)
- f) Determinazione Area tecnica n 277 del 26.06.2015. VENDITA DELL'EX SCUOLA MATERNA DI PETRURO IN CATASTO AL FOGLIO 8 PART. 414 (€ 201.000,00)

Per quest'ultimo immobile non risulta versata la quota annuale relativa all'anno 2019, mentre risultano incassate le seguenti somme: € 7.035,00 nel 2015, € 7.035,00 per ciascun anno 2016 e 2017, €10.050,00 nell'anno 2018).

Inoltre è previsto l'introito di € 20.000,00 per trasformazione diritto di superficie in proprietà ed € 5.000,00 per concessione ossari/loculi

**E' prevista al realizzazione del piano di sicurezza manutenzione strade comunali per € 18.274,89 finanziato da contributo ministeriali TASI/IMU.** Con la legge di conversione del decreto semplificazioni (legge 12/2019) il fondo Imu-Tasi si scinde in due. La prima quota, pari complessivamente a 190 milioni per le annualità 2019/2033, era già stata prevista nella legge di bilancio 2019 e può essere iscritta per l'importo pari al 66,67% di quanto assegnato nel 2018. Queste risorse hanno però una destinazione vincolata. Devono infatti essere impiegate per il finanziamento dei piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade e delle scuole e altre strutture di proprietà comunale. Sparisce la parte relativa all'obbligo di monitoraggio delle opere pubbliche, per cui viene via il vincolo al finanziamento delle spese in conto capitale. Le spese relative ai piani di sicurezza devono essere liquidate o liquidabili entro il 31 dicembre di ogni anno

La restante quota, aggiunta con il decreto semplificazioni per complessivi 110 milioni, sarà ripartita tra tutti gli enti nella misura del 33,33% di quanto previsto nel 2018 e non avrà alcun vincolo di destinazione. Potrà però essere stanziata solo per l'annualità 2019. Per il Comune di Forino le quote assegnate sono le seguenti:

Contributo annuo dal 2019 al 2033 di € 18.274,89 (per piani pluriennali)

**FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.**

**Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in

**Il FPV finale di spesa relativo all'EF 2017 è pari ad € 585.182,61 così distinto:**

<b>FPV parte corrente</b>	<b>18.480,91</b>
<b>FPV parte capitale</b>	<b>566.701,71</b>
.....di cui invest. (non da indebitamento):.	0
..... di cui invest. (da indebitamento):	566.701,01

Nell'anno 2018 sono state reimputate (dal 2018 al 2019) le spese relative ai lavori relativi al campo sportivo ed alla polivalente, a seguito dell'aggiornamento dei rispettivi cronoprogrammi dei lavori;

**Il FPV al 31.12 2018 è pari ad € 352.740,94.**

**Il FPV finale di spesa relativo all'EF 2019 è pari ad € 496.758,82 così distinto:**

<b>FPV parte corrente</b>	7.413,69
<b>FPV parte capitale</b>	489.345,13
<b>.....di cui invest. (non da indebitamento):.</b>	<b>211.649,24</b>
<b>..... di cui invest. (da indebitamento):</b>	<b>277.395,89</b>

In merito alle opere pubbliche 2020 / 2022 si rinvia a quanto indicato nel DUP

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;**

Fattispecie non ricorrente

Il Comune di FORINO non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;**

Fattispecie non ricorrente.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;**

L'ente ha adottato la DCC n 53 del 30.12.2019 relativa alla revisione ordinaria DELLE PARTECIPATE EX ART. 20 DEL D.LGS. DEL 19.08.2016 N. 175 E S.M.I., deliberando:

a) Di mantenere le partecipazioni societarie del Comune di Forino nelle seguenti società:

- ✓ **ASMENET Campania Scarl** – Napoli –
- ✓ **ALTO CALORE SERVIZI spa** – Avellino –

b) Di mantenere le partecipazioni del Comune di Forino ai seguenti consorzi ed ambiti territoriali:

- ✓ **ASMEZ** - Napoli – CONSORZIO costituito ai sensi dell'art. 2602 cc
- ✓ **G.A.L. Serinese Solofrana** – Consorzio misto con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2612 e ss.
- ✓ **ATO CALORE IRPINO** – Consorzio obbligatorio costituito ai sensi della lr 14/1997 per la gestione delle risorse idriche.
- ✓ **L'ENTE IDRICO CAMPANO** – Ente strumentale – Consorzio di Enti locali –.
- ✓ **AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE AVELLINO** (Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti);
- ✓ **CONSORZIO PER IL WELFARE INTEGRATO DELL'AMBITO A02**

In data 29 maggio 2020, a mezzo PEC, l'ufficio finanziario ha richiesto alle società ed agli enti partecipati la nota informativa per la verifica debiti e crediti reciproci - d.lgs. n. 118/2011 art. 11, co. 6, lett J.

RAGIONE SOCIALE	PROT. RICH.CREDITI E DEBITI RECIPROCI	NATURA GIURIDICA	SITO WEB DELLA SOCIETÀ	%	ATTIVITÀ SVOLTA	QUOTA ANNUALE DI FUNZIONAMENTO 2019	CAPITALE SOCIALE	PARTECIPAZIONE
Alto calore servizi spa	2316	Società pa	<a href="http://www.altocalore.it">www.altocalore.it</a> ( <a href="http://www.altocalore.eu/html/html_chi_siamo/trasparenza/bilanci.aspx">http://www.altocalore.eu/html/html_chi_siamo/trasparenza/bilanci.aspx</a> )	0,58%	SERVIZIO IDRICO		27.278.037,00	158.212,61
ASMEZ	2317	CONSORZIO costituito ai sensi dell'art. 2602	<a href="http://www.asmez.it">WWW.ASMEZ.IT</a> ( <a href="http://asmez.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73">http://asmez.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=73</a> )	0,06%	PROMUOVERE E COORDINARE I CONSORZIATI NELLE ATTIVITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		838.099,00	502,86
ASMENET	2318	Società atrl	<a href="http://www.asmenetcampania.it/">www.asmenetcampania.it/</a> ( <a href="http://www.asmenetcampania.it/index.php/amministrazione-trasparente-d-lgs-33-2013?id=720">http://www.asmenetcampania.it/index.php/amministrazione-trasparente-d-lgs-33-2013?id=720</a> )	0,24%	REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI		213.927	513,42

					O TERRITO RIALI			
GAL	2319	Consorzio misto con attività esterna costituito ai sensi dell'art. 2612 e ss	<a href="http://www.galserinesosolofrana.it">http://www.galserinesosolofrana.it</a>	5,75%	GRUPPO DI AZIONE LOCALE SERINESE-SOLOFRANA		161.618	9.293,04
EIC (ente idrico campano)	2320	Ente strumentale-consorzio di enti locali	<a href="https://www.enteidricocampano.it/">https://www.enteidricocampano.it/</a>	0,0932 %	servizio idrico integrato	5583,38		2681,5
ATO RIFIUTI	2321	Consorzio di enti locali	<a href="http://www.atorifutiav.it/ns/index.html">http://www.atorifutiav.it/ns/index.html</a>	1,31%	servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani.	4194,90		2664
Consorzio sociale Welfare integrato Ambito A2	2322	consorzio	<a href="http://www.serviziessenziali.it/hh/index.php">http://www.serviziessenziali.it/hh/index.php</a>	14,28%	Consorzio sociale	€ 36.177,61 pari agli otto dodicesimi della quota totale	35000,00	5000

Per quanto riguarda l'Ente d'Ambito "Calore Irpino", l'attività ordinaria è cessata a partire dal 01 ottobre 2018, ai sensi del Decreto del PGRC n.142 del 07/09/2018

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.**

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dall'anno 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà

con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto.

Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata a tantum per finanziare le spese correnti «a carattere non permanente», nei limiti dell'articolo 187 del TUEL.

Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una «strategia» utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi.

Forino, 31 luglio 2020